

Mocenni, ministro della guerra. Mi permetta l'onorevole Leali di fargli le stesse osservazioni che ho già rivolte ai due oratori precedenti; vale a dire che il suo desiderio non ha nulla a che fare col capitolo 51 intitolato: Forti di sbarramento.

Ad ogni modo egli, che desidera sia corretta la legge sulle servitù militari, conosce di certo come molte volte io sia stato già privatamente ed una volta anche qui nell'aula, interpellato sui miei intendimenti al riguardo. Ebbene, in brevi parole, mio intendimento è quello di conciliare le esigenze della difesa nazionale con quelle dei privati proprietari.

In tutte le questioni sorte in esecuzione della legge sulle servitù militari, ho messo tutto lo spirito di conciliazione possibile; ma allo stato attuale della nostra legislazione, io debbo anzitutto osservare la legge, e prima di modificarla debbo fare studi accurati per non essere poi accusato di leggerezza. Questi studi io li farò e spero che l'onorevole Leali vorrà dichiararsi soddisfatto di questa mia dichiarazione.

Leali. Ne prendo atto e mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 51.

Capitolo 52. Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (*Spesa ripartita*), lire 130,000.

Capitolo 53. Fortificazioni di Roma e Capua (*Spesa ripartita*), lire 400,000.

Capitolo 54. Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativo trasporto (*Spesa ripartita*), lire 100,000.

Capitolo 55. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 56. Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 57. Spese per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano (*Spesa ripartita*), lire 100,000.

Categoria IV. — *Partite di giro.* Capitolo 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 6,305.327. 52.

Riassunto delle spese, a cui ascende il

bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95:

Parte ordinaria	L. 217,920,000. »
Parte straordinaria . . . »	2,880,000. »
Partite di giro »	6,305,327. 52
Stanziam. complessivo . L.	<u>227,105,327. 52</u>

Pongo a partito questo stanziamento complessivo.

(È approvato).

Leggo l'articolo unico del disegno di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

(È approvato).

Si procederà oggi stesso alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge in principio della seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Spese straordinarie sul bilancio della guerra.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95.

La discussione di questo disegno di legge è stata compresa nella discussione del bilancio della guerra; ad ogni modo, se qualcuno desidera parlare, gliene concederò facoltà prima di passare alla discussione dell'articolo.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico, che leggo:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95 la somma di 12,200,000 lire, da ripartirsi e da stanziarsi nei capitoli del bilancio come è qui di seguito indicato. »

Ora procederemo partitamente alla discussione dei capitoli compresi in questo articolo.

È presente l'onorevole Papa?

(Non è presente).